

**LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 12-04-1995
REGIONE MOLISE**

**Norme urgenti per lo snellimento delle procedure e
per le deleghe in materia di **urbanistica**, lavori pubblici
e trasporti.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 8
del 15 aprile 1995

*Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:*

ARTICOLO 1

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL' ART. 8
LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1989, N. 24
1. Al punto c) del comma 2 dell' art. 5 della legge
regionale
1 dicembre 1989 n. 24 è aggiunto il paragrafo
seguente:
<< Tale modalità , esclusa quella delle prescrizioni
progettuali,
è l' unica applicabile nel caso si tratti di opere
o lavori che interessino le zone omogenee << A >>, << B
>>,
<< C >>, << D >> e << F >> di cui al DM 1444/ 68 di
strumenti
urbanistici approvati prima dell' adozione del PTPAAV,
per la cui attuazione siano stati approvati o non siano
prescritti piani particolareggiati e sempre che non
interessino
elementi puntuali, lineari o areali classificati di
valore eccezionale >>.

ARTICOLO 2

MODIFICA ALL' ART. 10 LEGGE REGIONALE
14 LUGLIO 1979, N. 19

1. Il comma 1 dell' art. 10 legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 è così integrato:

11) Responsabile del Settore di collegamento di Isernia dei Lavori Pubblici;

12) Responsabile del Settore Beni Ambientali;

13) Responsabile della Sezione Comuni Sismici in Campobasso e/ o Isernia.

2. Dopo il comma 2 dell' art. 10 legge regionale 14 luglio

1979, n. 19 è inserito il seguente comma 2 bis:

Allorquando il Comitato deve esaminare progetti di opere ricadenti in Comuni soggetti a consolidamento e/ o trasferimento, esso è integrato da due funzionari con qualifica dirigenziale o direttiva, di cui uno proposto dal responsabile del Settore lavori e l' altro del responsabile del Settore di Collegamenti di Isernia, per la trattazione di argomenti afferenti i rispettivi territori di competenza.

In caso di mancanza del responsabile del Settore o rispettivamente di Sezione viene nominato dal Presidente, su proposta del Coordinatore, un funzionario con qualifica dirigenziale o direttiva.

3. Al termine dell' art. 10 della legge regionale 14 luglio

1979, n. 19 è inserito il seguente comma:

Il parere reso in tale sede da ciascuno dei Responsabili delle strutture Regionali competenti, sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento autorizzativo regionale.

ARTICOLO 3

PROCEDURE PER I PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI TRASPORTI

1. A modifica di quanto disposto dall' art. 66, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19, al rilascio delle autorizzazioni relative alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede con atto a firma del Responsabile del Settore Trasporti previa istruttoria dell' Ufficio competente.

ARTICOLO 4

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 1
LEGGE REGIONALE N. 10/ 75

1. Tra le opere pubbliche di cui all' art. 1 della legge regionale n. 10 del 21 gennaio 1975 così come integrato dalla legge regionale del 27 gennaio 1986, n. 4 si intendono comprese le opere di interesse o utilizzo pubblico anche se realizzate da Enti diversi da quelli pubblici.

ARTICOLO 5

ATTRIBUZIONI DEI DIRIGENTI REGIONALI

1. I provvedimenti di cui al 1 comma dell' art. 18 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 sono adottati dal Responsabile dei Settori competenti per materia o in mancanza di questi dal Coordinatore dell' Assessorato competente.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto

con la presente legge.

2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'

art. 127 della Costituzione e dell' art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 12 aprile 1995.
